

CAMB/2017/46 del 13 luglio 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Delibera quadro sui contenuti del subentro nella gestione del servizio rifiuti e sulle modalità di imputazione dei crediti verso l'utenza dei gestori del servizio a seguito dei nuovi affidamenti della gestione del servizio

**Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani**

CAMB/2017/46

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 13 del mese di luglio alle ore 13.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0003371 del 01/06/2017.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Delibera quadro sui contenuti del subentro nella gestione del servizio rifiuti e sulle modalità di imputazione dei crediti verso l'utenza dei gestori del servizio a seguito dei nuovi affidamenti della gestione del servizio

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Visto l'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78 del 2015, convertito con modificazioni in L. 125/2015, che ha inserito il seguente comma 654-bis alla L. 27 dicembre 2013, n. 147:

“654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”

Premesso che:

- il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è un servizio pubblico locale essenziale;
- le Convenzioni stipulate dalle sopresse ATO sono scadute o di prossima scadenza e si rende necessario procedere all'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani in diversi bacini territoriali sub-regionali;
- le vigenti convenzioni prevedono che i beni strumentali finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzati, siano devoluti all'Agenzia dietro corresponsione del loro valore residuo identificato nel “valore netto contabile”, determinato quale differenza fra il costo storico ed il totale degli ammortamenti calcolati dal momento dell'acquisizione del bene al ciclo produttivo, sino alla data del loro passaggio al nuovo gestore;
- la quota annuale di ammortamenti di tali beni viene considerata ai fini della redazione del PEF – Piano Economico Finanziario (documento di programmazione annuale sulla base del quale viene determinata la tariffa da applicare all'utenza ai sensi dell'art.8 del D.P.R.158/1999);
- il costo dei medesimi beni, sostenuto inizialmente dal gestore viene successivamente rimborsato mediante l'imputazione della quota annuale di ammortamento (come rappresentate nei Piani Finanziari e, quindi, sostenuto dalla collettività);
- la circostanza per cui il costo dei beni strumentali all'erogazione del servizio acquisiti o realizzati dal gestore in corso di esecuzione del contratto è sostenuto dall'utenza, determina la natura pubblicistica degli stessi beni;

considerato che:

- la successione nella gestione del servizio rifiuti urbani fra il gestore uscente e quello entrante, in occasione del nuovo affidamento, comporta l'esigenza di assicurare la continuità del servizio pubblico nel rispetto degli standard qualitativi e minimizzando quanto possibile l'impatto sull'utenza;
- le risorse che afferiscono alla gestione industriale del servizio, quali beni immobili, mobili (es. mezzi e attrezzature) e personale, costituiscono elementi organizzativi che collegati funzionalmente al servizio rifiuti e sono imprescindibili per garantirne la gestione;
- il passaggio così integrato di tali elementi è suscettibile, inoltre, di concorrere al potenziamento della struttura organizzativa del gestore entrante, garantendo che questi, anche tramite il personale ed i mezzi del gestore uscente possa, nell'assumere il rischio di

gestione, assicurare la continuità del servizio reso all'utenza, evitando di arrecare disservizi e consentendo la prosecuzione del servizio ed il mantenimento di adeguati standard;

- tale conferimento di mezzi e personale è riconducibile ad un rapporto giuridico cd “di subentro”, quale diretta conseguenza del nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico in esito all’esperimento delle procedure di affidamento;
- il rapporto giuridico afferente la concessione di servizio pubblico intercorre, infatti, unicamente tra il concessionario, parte privata, e l’Agenzia, parte pubblica, mentre ogni rapporto diretto intercorrente tra i gestori, con riferimento al conferimento di mezzi e personale, trova fondamento in atti di regolazione dell’Agenzia e non è pienamente disponibile da tali soggetti privati, ciò in quanto tale rapporto si caratterizza come una successione nella titolarità del servizio ad esito del nuovo affidamento in concessione e non già come una cessione della concessione stessa;

considerato inoltre che:

- le attività patrimoniali costituite da crediti verso l’utenza afferiscono alla gestione finanziaria del servizio e non a quella industriale, come invece è per i mezzi ed il personale e perciò non contribuiscono ad assicurare l’organizzazione funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Per questo motivo, essi non concorrono a comporre il valore di subentro e non sono oggetto di trasferimento al gestore entrante;
- i crediti verso l’utenza per la parte risultata inesigibile sono computati, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D.L. 78/2015, quali componenti di costo considerate per la determinazione dei PEF, fermo restando il mantenimento della titolarità degli stessi in capo al soggetto gestore del servizio nel periodo in cui gli stessi sono sorti, secondo principio di competenza temporale;

ritenuto che:

- l’Agenzia è competente, ai sensi di legge, a determinare il valore di subentro relativo ai beni strumentali alla gestione del servizio per ciascun bacino territoriale;
- l’Agenzia è competente ai sensi di legge alla determinazione dell’ammontare dei crediti inesigibili da imputare a tariffa, mediante inserimento di apposita voce nel PEF annuale;
- a seguito della riscossione, le somme corrispondenti alla componente tariffaria relative ai crediti inesigibili sono trasferite al precedente gestore, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall’Agenzia;
- tale sistema di “restituzione” al gestore uscente opererà analogamente sia nei casi in cui il costo del servizio all’utenza abbia la forma di cd “tariffa corrispettivo” (in cui titolare della funzione di riscossione è il gestore del servizio), che nei casi in cui il costo del servizio abbia la forma di tributo e, in questo caso, l’onere di restituzione sarà in capo al Comune titolare della funzione di riscossione;

- precedente Gestore resta responsabile della parte esigibile dei crediti verso l'utenza poiché la previsione normativa prevede l'imputazione a tariffa esclusivamente della parte dei crediti divenuta inesigibile.

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che le attività patrimoniali costituite da crediti verso l'utenza, sia nella parte esigibile che in quella non esigibile, afferiscono alla gestione finanziaria e non industriale e, pertanto, non sono funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e non sono oggetto di subentro da parte del gestore entrante;
2. che ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015, la parte di crediti inesigibili sarà periodicamente imputata nella pianificazione finanziaria annuale da parte dell'Agenzia, alla quale compete la determinazione della somma avendo cura di determinare l'importo annuale da attribuire al PF, sulla base di criteri oggettivi e fondati che saranno determinati con successivo e separato atto deliberativo, da approvarsi dal presente organo collegiale;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 46 del 13 luglio 2017

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Delibera quadro sui contenuti del subentro nella gestione del servizio rifiuti e sulle modalità di imputazione dei crediti verso l'utenza dei gestori del servizio a seguito dei nuovi affidamenti della gestione del servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 13 luglio 2017

Approvato e sottoscritto

IL Presidente
F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 27 luglio 2017

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna